

Primo forum tra ACF e ABF

in attuazione del Protocollo di intesa tra Consob e Banca d'Italia 19 novembre 2021

In attuazione del [Protocollo di intesa tra la Banca d'Italia e la Consob in materia di risoluzione alternativa delle controversie](#), stipulato in data 19 marzo 2020, si è tenuto il primo Forum tra l'ABF e l'ACF. L'incontro è stato dedicato, tra l'altro, al contenzioso che affluisce ai due ADR in materia di **deposito titoli in amministrazione**.

I partecipanti, avuta presente la normativa di riferimento ⁽¹⁾ e ferma restando l'autonomia decisionale dei Collegi nella valutazione del ricorso nonché la concreta formulazione della domanda da parte del singolo ricorrente, hanno convenuto che se la contestazione riguarda:

- (i) **il trasferimento del conto deposito titoli**, è generalmente competente l'ABF (ad esempio per ritardo nel trasferimento o per la mancata consegna della documentazione inerente le minusvalenze in occasione del trasferimento);
- (ii) **il comportamento dell'intermediario nello svolgimento del servizio di investimento**, è generalmente competente l'ACF (ad esempio per il mancato rispetto di obblighi informativi relativi al portafoglio titoli; per la mancata informativa sulle operazioni di aumento di capitale e esercizio del diritto di opzione; su questioni relative alla sottoscrizione o al collocamento delle quote di un fondo);
- (iii) **l'interpretazione della normativa fiscale o il regime fiscale** applicabile, l'ABF e l'ACF generalmente non sono competenti (ad esempio sulla corretta applicazione delle imposte sul capital gain).

⁽¹⁾ Cfr. Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 (e s.m.i.) e Regolamento Consob 4 maggio 2016, in base alle quali all'ABF possono essere sottoposte le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, mentre sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del TUB e l'ACF conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF.